

14_13_1_DDC_LAV FOR 1669_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca 13 marzo 2014, n. 1669/LAVFOR.FP/2014

DPRReg. 075/Pres. del 27 marzo 2012, articolo 7, comma 1, lett. d) ed e). Concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili. Proroga termini avvio e conclusione progetto.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2011, n.18, recante "legge finanziaria 2012";

VISTO, in particolare, l'articolo 10 della citata legge 18/2011, il quale autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali;

VISTO il "Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'art. 10, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012)", emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 075/Pres, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), che prevede che il termine entro cui devono essere coperti i posti di lavoro ed il termine entro cui devono concludersi le attività di ciascun posto di lavoro siano definiti con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro, pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro n. 4269 del 14 agosto 2013 che ha stabilito quale termine entro cui devono essere coperti i posti di lavoro il 31 marzo 2014 e quale termine conclusivo delle attività di ciascun posto di lavoro il 31 maggio 2015;

VISTE le richieste presentate da alcuni Comuni di proroga del termine di avvio dei progetti di attività socialmente utili, in quanto, ai sensi del comma 14 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 in via straordinaria per l'anno 2014, i Comuni e le Province della Regione, deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2014 e tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze;

RITENUTO, pertanto di prorogare il termine entro cui devono essere coperti i posti di lavoro e conseguentemente il termine entro cui devono concludersi le attività di ciascun posto di lavoro rispettivamente al 30 giugno 2014 e al 31 agosto 2015;

DECRETA

1. di prorogare i termini di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e) come di seguito indicato:
d) termine entro cui devono essere coperti i posti di lavoro: 30 giugno 2014;
e) termine entro cui devono concludersi le attività di ciascun posto di lavoro: 31 agosto 2015;
2. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul BUR e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 13 marzo 2014

CORTELLINO